



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 23 maggio 2019:

LEGGE 30 MAGGIO 2019 n.88

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO E DEGLI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019, MODIFICHE ALLA LEGGE 24 DICEMBRE 2018 N.173

CAPO I DISPOSIZIONI SUL CONTENIMENTO DELLA SPESA

Art. 1

(Misure di contenimento della spesa)

1. In ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 44 della Legge 24 dicembre 2018 n.173, ed a seguito del confronto con le Organizzazioni Sindacali, gli interventi individuati dal Congresso di Stato con propria delibera n.13 del 27 marzo 2019, volti alla riduzione della spesa pubblica complessiva ed al contenimento degli oneri per il personale pubblico, costituiscono economia di spesa nei rispettivi bilanci dello Stato e degli Enti del Settore Pubblico Allargato.

Art. 2

(Disposizioni relative all'accorpamento degli Uffici Pubblici)

1. Il Segretario di Stato per gli Affari Interni è tenuto a presentare alla Commissione Consiliare Permanente Affari Costituzionali ed Istituzionali; Pubblica Amministrazione; Affari Interni, Protezione Civile, Rapporti con le Giunte di Castello; Giustizia; Istruzione, Cultura, Beni Culturali, Università e Ricerca Scientifica entro il 31 dicembre 2019, un programma di riorganizzazione della struttura pubblica mediante accorpamento di vari Uffici della Pubblica Amministrazione allargata.

CAPO II NORME DI SEMPLIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO

Art. 3

(Convenzionamenti per prestiti agevolati)

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 18 della Legge 24 dicembre 2018 n.173 è così sostituita:

“c) convenzionamenti agevolati per eliminazione barriere architettoniche di cui all’articolo 154 della Legge 14 dicembre 2017 n.140, fino a concorrenza dell’importo complessivo di euro 250.000,00;”.

2. La lettera e) del comma 1 dell’articolo 18 della Legge 24 dicembre 2018 n.173 è così sostituita: “e) convenzionamento per credito agevolato alle imprese di cui al Decreto Delegato 25 giugno 2018 n.72 fino alla concorrenza dell’importo complessivo di euro 6.800.000,00; per credito agevolato alle imprese di cui all’articolo 13 del Decreto Delegato 25 giugno 2018 n.72 fino alla concorrenza dell’importo complessivo di euro 18.500.000,00. Gli oneri relativi agli interessi passivi, per l’esercizio 2019, trovano imputazione sul capitolo 2-4-7226 “Contributi in conto interessi e in conto canoni per gli interventi a sostegno delle attività economiche”. Sul predetto capitolo trovano imputazione anche gli oneri di cui all’articolo 4, lettera d), della Legge 4 dicembre 2015 n.178, gli oneri di cui all’articolo 30 del Decreto Delegato 10 novembre 2014 n.187 e gli oneri di cui all’articolo 11 del Decreto Delegato 3 novembre 2015 n.162 e successive modifiche;”.

Art.4

(Regime agevolativo transitorio)

1. È dato mandato di emanare, nell’ambito dell’asestamento che sarà presentato in settembre, un apposito provvedimento normativo volto a regolamentare uno specifico regime agevolativo per le piccole imprese sammarinesi, siano esse organizzate nella forma individuale che societaria, e liberi professionisti che consenta, anche in ragione del numero di dipendenti assunti, semplificazioni amministrative, fiscali e l’individuazione della base imponibile secondo un meccanismo di calcolo che tenga conto di indici economici, contabili e statistici che rappresenti la capacità contributiva dei contribuenti.

Art.5

(Ricognizione degli incentivi per l’occupazione)

1. Il Congresso di Stato dà mandato agli organi competenti di redigere una ricognizione degli strumenti normativi riguardanti l’incentivazione dell’occupazione.

Art.6

(Benefici supporto alle imprese)

1. È dato mandato al Congresso di Stato di emanare apposito decreto delegato per istituire un sistema di benefici atti a sostenere lo sviluppo economico della Repubblica di San Marino, nonché di incentivare l’occupazione e il suo consolidamento, attraverso l’accesso ad agevolazioni di natura economica e fiscale volte a favorire la realizzazione di progetti imprenditoriali pluriennali di investimento destinati alla qualificazione, internazionalizzazione, diversificazione e consolidamento delle imprese.

2. Possono godere dei benefici gli operatori economici, persone fisiche o giuridiche, che svolgono attività di impresa nel settore industriale, artigianale, commerciale o dei servizi.

3. I requisiti oggettivi per poter accedere ai benefici ed agli incentivi di cui al presente articolo, che possono essere successivamente modificati tramite decreto delegato alla luce dei dati raccolti dai bilanci in formato XBRL presentati ai sensi del Decreto 28 gennaio 2019 n.19 e con particolare riguardo alla possibilità di inserire delle soglie di accesso variabili basate su diversi livelli di rapporto fra ammontare dell’investimento effettuato e grandezze quali fatturato, utili, patrimonio netto, imposte versate allo Stato e dipendenti dell’impresa, sono fissati come segue:

- a) valore minimo dell’investimento pari ad euro 1.000.000,00;
- b) impegno ad assumere a tempo indeterminato, nel corso del periodo dell’investimento, almeno 10 unità aggiuntive iscritte nelle liste di avviamento al lavoro oppure, qualora l’incremento delle

- unità lavorative impiegate sia superiore alle 20 unità, un numero di iscritti alle liste di avviamento al lavoro pari almeno al 50% dell'incremento occupazionale;
- c) qualora l'operatore economico sia una di società di capitali, questo deve avere versato l'intero capitale sociale secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia societaria;
 4. Il decreto stabilisce le ipotesi di esclusione dall'accesso ai benefici.
 5. A favore degli operatori economici in possesso dei requisiti del presente articolo, possono essere concessi, su specifica richiesta dell'operatore, tutti o parte dei seguenti benefici:
 - a) credito d'imposta;
 - b) agevolazioni fiscali sulle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e di voltura;
 - c) superammortamento sugli investimenti in beni materiali strumentali;
 - d) incentivi contributivi per le assunzioni di iscritti alle liste di avviamento al lavoro effettuate a tempo indeterminato dall'operatore economico in esecuzione del progetto d'investimento approvato, salvo particolari esclusioni;
 - e) possibilità di accesso ai prestiti a tasso agevolato di cui all'articolo 13 del Decreto Delegato 25 giugno 2018 n.72 e successive modifiche, destinati al finanziamento del progetto d'investimento approvato, anche in presenza di finanziamenti concessi da istituti di credito esteri.
 6. Il decreto disciplina l'ammontare dei benefici, le loro caratteristiche, le modalità di accesso agli stessi e di calcolo, i meccanismi di valutazione delle domande ed il loro contenuto, nonché i controlli sulla permanenza dei requisiti ed inadempimenti.
 7. I benefici previsti al presente articolo sono fra loro cumulabili, non sono cumulabili sul medesimo investimento con altre forme di credito agevolato che prevedono un contributo in conto interessi a carico dello Stato in forza di diverse disposizioni di legge, e sono invece compatibili con l'accesso ai benefici di cui all'articolo 70 della Legge n.166/2013, così come modificato dall'articolo 3 della Legge n.115/2017.

Art.7

(Reddito di sostentamento e inserimento lavorativo – RESIL)

1. È istituito uno strumento atto a garantire un reddito per le persone ultracinquantenni con difficoltà di reinserimento nel mondo del lavoro al fine di evitare le disuguaglianze e l'esclusione sociale causate dalla mancanza di sostentamento economico. Tale strumento ha, inoltre, la finalità di favorire la crescita sociale ed economica dell'individuo, valorizzandone le competenze e le conoscenze, facilitandone altresì il ritorno o l'avvio all'attività lavorativa.
2. Il Reddito di Sostentamento e Inserimento Lavorativo (brevemente "RESIL") si affianca a livello funzionale-organizzativo al sistema di ammortizzatori sociali previsto dalla Legge 31 marzo 2010 n.73 e successive modifiche, come politica di ultima istanza per coloro che sono in uno stato di non occupazione e di non godimento dei medesimi ammortizzatori.
3. Il Congresso di Stato è autorizzato ad adottare apposito decreto delegato che disciplina e aggiorna, sulla base dell'andamento del mercato del lavoro per questa particolare fascia di età, le caratteristiche del RESIL, secondo i criteri direttivi di cui ai successivi commi.
4. Il decreto delegato deve indicare i requisiti per l'accesso e le modalità di erogazione, ed in particolare:
 - a) il numero di anni di residenza anagrafica ed effettiva in territorio;
 - b) il numero minimo di anni di contribuzione maturata nel fondo pensioni di primo pilastro precedentemente alla richiesta;
 - c) il periodo dal quale il richiedente deve essere disoccupato e senza ammortizzatori sociali, purché non a seguito di dimissioni volontarie;
 - d) il periodo nel quale il richiedente non deve avere rifiutato proposte di occupazione;
 - e) una quota del RESIL può essere accreditata sulla SMaC Card del percipiente;
 - f) limite massimo dell'importo RESIL riconosciuto.

5. Il RESIL è erogabile fino al raggiungimento dei requisiti per la pensione di anzianità o la pensione di vecchiaia, se ne permangono i requisiti.
6. L'importo del RESIL viene definito sulla base dell'indice di equivalenza determinato in funzione dell' "Indicatore della Condizione Economica per l'Equità (ICEE)".
7. Il percettore del RESIL deve sottoscrivere uno specifico Patto di Servizio Individualizzato con il CFPUPAL, che può essere differenziato a seconda dell'età del beneficiario, nel quale sono contenuti e dettagliati gli impegni da adempiere in termini di formazione di secondo livello, di lavori socialmente utili e di momenti di lavoro presso imprese, nonché le modalità di verifica degli stessi.
8. Il percettore che rifiuti anche una sola volta attività formative o lavorative che siano state proposte nell'ambito del Patto di Servizio di cui al precedente comma, salvo giustificato motivo, decade dal diritto all'erogazione del RESIL.
9. Il decreto delegato deve inoltre normare:
 - a) gli incentivi per l'avvio al lavoro, da parte delle imprese, di percettori il RESIL, anche per attività formative dentro l'impresa;
 - b) gli incentivi per l'avvio di un'impresa da parte dei percettori stessi, attraverso l'erogazione diretta di una quota del RESIL residuo in presenza di queste situazioni, ed infine la compatibilità fra questi incentivi ed altri previsti dalla normativa.
10. Il decreto delegato deve disciplinare le cause di decadenza e sospensione, nonché le sanzioni per l'uso di dichiarazioni mendaci e di atti falsi, ferme restando le normative penali di riferimento.
11. Il decreto delegato stabilisce con quali modalità, nel periodo di percepimento del RESIL, viene riconosciuta la maturazione di contributi figurativi e la loro validità rispetto alla maturazione del diritto alla pensione, nonché la compatibilità con altre indennità o sussidi previsti dalla legge.
12. Con decreto delegato possono essere introdotte particolari forme di incentivazione, di carattere contributivo o al pagamento della retribuzione, per le imprese che assumono lavoratori iscritti alle liste di avviamento al lavoro, o specifiche categorie di questi che siano meritevoli di particolare tutela, anche ad integrazione dell'articolo 7 della Legge n.71/2014, così come modificato dall'art. 26 della Legge n.115/2017.
13. È istituito il Capitolo di Bilancio 1-4-4442 "Fondo per il Finanziamento del Reddito di Sostentamento e Inserimento Lavorativo - RESIL" su cui, per l'esercizio finanziario 2019, è previsto uno stanziamento pari ad euro 600.000,00.

Art.8

(Acquisto immobili)

1. Il comma 1 dell'articolo 25 della Legge 24 dicembre 2018 n.173 è così sostituito:

"1. Il Congresso di Stato è autorizzato a stipulare un contratto di finanziamento pluriennale con gli istituti di credito per l'acquisto di spazi da destinare a sedi istituzionali per gli Uffici dell'Amministrazione, per gli Enti ed Aziende del Settore Pubblico Allargato e per le società a partecipazione pubblica fino alla concorrenza di euro 5.000.000,00."

Art.9

(Modifiche al Decreto Delegato 5 giugno 2015 n.84)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 8 del Decreto Delegato 5 giugno 2015 n.84 è aggiunto il seguente comma:

"5 bis. La richiesta di autorizzazione al Consiglio dei XII deve essere presentata entro il 31 luglio 2019, decorso il quale termine, si applicano i disposti di cui al comma 5."

Art.10

(Proroga straordinaria presentazione dichiarazioni persone giuridiche)

1. Visto il comma 1 bis dell'articolo 7 del Decreto Delegato 28 gennaio 2019 n.19 che proroga i termini per l'approvazione del bilancio di cui all'articolo 84, comma 1, della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche, i termini per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'articolo 92 e della dichiarazione dei redditi di cui all'articolo 93, comma 1, della Legge 16 dicembre 2013 n.166 ed il conseguente versamento dell'imposta sono prorogati in via straordinaria, per il periodo d'imposta 2018, al 31 luglio 2019 limitatamente alle persone giuridiche.
2. Per il periodo d'imposta 2018 le persone giuridiche, devono presentare, entro il 31 luglio 2019, gli allegati alla dichiarazione dei redditi per l'imposta speciale di bollo sull'acquisto dei servizi di agenzia, pubblicità ed elaborazione dati e dell'imposta complementare sui servizi.
3. I termini per la presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta sulle importazioni di cui al comma 4 dell'articolo 8 del Decreto 29 novembre 2004 n.163, così come modificato dall'articolo 62 della Legge 22 dicembre 2015 n.189, ed il conseguente versamento dell'imposta sono prorogati in via straordinaria, per il periodo d'imposta 2018, al 31 luglio 2019 limitatamente alle persone giuridiche.
4. Per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo le norme in materia di formazione del Rendiconto Generale dello Stato per il solo esercizio finanziario 2018, sono così modificate in via straordinaria:
 - a) il termine di cui agli articoli 56, 60, 64 e 69 della Legge 18 febbraio 1998 n.30 così come modificato dall'articolo 16, lettera a) della Legge 29 ottobre 2010 n.176 è prorogato al 30 settembre 2019;
 - b) il termine di cui all'articolo 12, comma 10, della Legge 22 dicembre 2011 n.200 è prorogato al 31 agosto 2019.

Art.11

(Agevolazioni fiscali trasporto di persone con disabilità)

1. In ottemperanza all'Ordine del Giorno della seduta del Consiglio Grande e Generale del 23 aprile 2018 sono previsti appositi incentivi per i titolari di licenza di servizio pubblico da piazza (taxi) e servizio di noleggio con conducente che intendono adattare il proprio veicolo per il trasporto di persone con disabilità.
2. L'adattamento dei veicoli, al fine di consentire il trasporto di persone con disabilità, dei titolari di licenza di servizio pubblico da piazza (taxi) e servizio di noleggio con conducente, beneficia dell'aliquota agevolata dell'imposta monofase nella misura dell'1%.
3. I titolari di licenza di servizio pubblico da piazza (taxi) e servizio di noleggio con conducente hanno diritto di usufruire di un credito d'imposta, sull'imposta generale sui redditi dovuta, pari al 10% del costo effettivamente sostenuto per adattare i propri veicoli, strumentali all'attività, per il trasporto di persone con disabilità.
4. Il credito d'imposta di cui al comma 3 può essere utilizzato, anche in modo parziale su opzione dei soggetti di cui al comma 1, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi per l'esercizio in cui avviene il completamento dell'adeguamento del veicolo o entro i due esercizi fiscali successivi e previo controllo da parte dell'Ufficio Tributario dell'inerenza, della congruenza e del calcolo dell'ammontare del costo sostenuto.

Art.12

(Messa in sicurezza Superstrada)

1. Al fine della messa in sicurezza della Superstrada della Repubblica di San Marino, le somme riscosse a titolo di sanzione pecuniaria amministrativa per infrazioni commesse per mancato rispetto

dei limiti di velocità consentiti ai sensi del Decreto Delegato 26 maggio 2008 n. 81 e successive modifiche, sono destinate prevalentemente al finanziamento di interventi di manutenzione, ripristino e opere di miglioramento della Superstrada della Repubblica di San Marino.

2. Per le somme riscosse di cui al comma 1 del presente articolo, il Congresso di Stato ha facoltà di adeguare, anche mediante l'istituzione di appositi capitoli di bilancio, gli stanziamenti di entrata e di spesa nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, ai sensi dell'articolo 27 della Legge 18 febbraio 1998 n.30. A tale scopo è istituito nel bilancio dello Stato il capitolo in entrata 544 "Mulle e sanzioni pecuniarie amministrative per infrazione limiti di velocità", mentre in uscita la spesa trova imputazione sui pertinenti capitoli dei trasferimenti verso l'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici.

Art.13

(Disposizioni relative a Poste San Marino S.p.A.)

1. Il comma 2 dell'articolo 46 della Legge 24 dicembre 2018 n.173 è così sostituito:

"2. È dato mandato al Congresso di Stato di emanare apposito decreto delegato, entro il 31 ottobre 2019, per trasferire le funzioni attribuite all'Unità Organizzativa (UO) Ufficio Filatelico e Numismatico (UFN) dall'articolo 19 dell'Allegato A alla Legge 5 dicembre 2011 n.188, a Poste San Marino S.p.A.. Tale decreto delegato, anche volto ad introdurre le necessarie modifiche al Decreto Delegato 26 febbraio 2015 n. 22, definisce le tempistiche e i termini del trasferimento, nonché l'assegnazione a Poste San Marino S.p.A. del personale in servizio presso l'UFN, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali."

Art.14

(Operazioni straordinarie in ambito bancario e finanziario)

1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, rivivono, e pertanto tornano ad essere vigenti a tutti gli effetti, le disposizioni contenute nei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 22 della Legge 3 novembre 2015 n. 160 con riferimento agli atti ivi previsti stipulati fino al 31 ottobre 2020 e con applicazione ad essi, a parziale modifica di tale articolo, dell'aliquota dello 0,25%.

2. Al fine di agevolare la riallocazione degli asset dei soggetti bancari e finanziari nelle operazioni straordinarie di cui all'articolo 52 della Legge 17 novembre 2015 n. 165 e nelle cessioni infragruppo, a condizione che cedente o cessionario sia un soggetto autorizzato, gli atti portanti tali negozi giuridici, anche a prescindere dalla richiesta di applicazione dell'articolo 22 citato nel primo comma, assolvono regolarmente gli obblighi inerenti la registrazione, senza necessità di contestuale tassazione dei contratti di credito e garanzia ceduti ed enunciati, per i quali permangono gli obblighi di autonoma registrazione e di pagamento delle imposte di registro per essi previste, secondo i principi e le disposizioni della Legge 29 ottobre 1981 n. 85 e ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Delegato 26 maggio 2017 n.55.

Art.15

(Disposizione attuative degli articoli 13 e 14 della Legge 21 gennaio 2004 n.5)

1. La retribuzione da corrispondere agli studenti per l'effettuazione di prestazioni lavorative alle dipendenze dell'Amministrazione di cui all'articolo 13 della Legge 21 gennaio 2004 n.5 è determinata, in analogia con le vigenti norme in materia di rapporti di lavoro a valenza formativa, in ragione del 70% della retribuzione contrattuale al netto della riduzione di cui all'articolo 3, primo comma, lettera a) della Legge 10 dicembre 1991 n.151 e con riferimento al pertinente profilo di ruolo.

2. In favore degli studenti che effettuino l'attività di volontariato sociale di cui all'articolo 14 della Legge n.5/2004 è riconosciuto un compenso in base a apposita convenzione sottoscritta con

l'Amministrazione. Tale compenso non è soggetto a contribuzione previdenziale ed assicurativa o di altro genere a carico del datore di lavoro pubblico.

3. Il compenso di cui al comma 2 è soggetto alle norme inerenti le imposizioni dirette sulle persone fisiche e non potrà superare il tetto massimo del 60% dell'importo previsto per l'integrazione al trattamento minimo delle pensioni di cui all'articolo 8 della Legge 8 novembre 2005 n. 157 e successive modifiche.

4. L'accesso alle attività ed ai rapporti di lavoro temporaneo di cui ai commi 1, 2 e 3 nei settori individuati dall'articolo 14 della Legge n.5/2004 avviene tramite bandi pubblici che individuano, tra l'altro, i termini e le modalità di effettuazione del servizio.

Art.16

(Modifiche alla Legge 28 giugno 1989 n.68 e successive modifiche)

1. Allo scopo di semplificare i procedimenti amministrativi, di perseguire la piena responsabilizzazione della dirigenza pubblica con riferimento all'adozione di atti connessi, in particolare, alla gestione del personale, di ridurre l'attività amministrativa in capo agli organi giurisdizionali nonché di superare incertezze applicative in merito alle disposizioni concernenti la ricognizione e l'aggiornamento delle sanzioni amministrative, gli articoli 23 e 32 della Legge 28 giugno 1989 n.68 e successive modifiche sono così rispettivamente modificati:

“Art. 23

(Atti soggetti a controllo di legittimità)

Sono soggetti al controllo preventivo di legittimità:

- a) i seguenti atti amministrativi concernenti il rapporto di lavoro dei dipendenti del Settore Pubblico Allargato:
- 1) gli atti di inquadramento;
 - 2) gli atti e contratti per la copertura temporanea di profili di ruolo (PDR) definitivamente vacanti e di PDR non previsti dal fabbisogno;
 - 3) gli atti per la copertura temporanea di PDR temporaneamente vacanti conseguentemente all'assenza del titolare di durata presumibile pari o superiore a tre anni;
 - 4) gli atti di assunzione a tempo determinato di personale necessario alla realizzazione di progetti specifici aventi durata limitata alla conclusione del progetto;
 - 5) gli atti di ricostruzione di carriera;
 - 6) i contratti dirigenziali e i contratti di assunzione di durata pari o superiore ai tre anni.
- b) ogni altro atto che per espressa disposizione di legge è assoggettato al controllo di legittimità.”.

“Art. 32

(Decreto delegato di aggiornamento delle sanzioni amministrative e raccolta ufficiale delle violazioni amministrative)

Il Congresso di Stato è delegato ad adottare, di norma annualmente, decreto volto alla modifica ed aggiornamento delle sanzioni amministrative relative alle violazioni amministrative previste dall'ordinamento.

Il Congresso di Stato adotta, altresì, annualmente con propria delibera una raccolta ufficiale, senza valore normativo, volta alla ricognizione delle violazioni amministrative previste dall'ordinamento.

La raccolta di cui al secondo comma è adottata su proposta del Dipartimento Affari Istituzionali e Giustizia ed individua, con riferimento a ciascuna violazione, le tipologie di sanzioni amministrative previste, l'ammontare delle sanzioni pecuniarie nonché l'organo dell'autorità giudiziaria, amministrativa o di polizia competente ad applicare le sanzioni stesse.”.

2. La Direzione Generale della Funzione Pubblica (DGFP), nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 25, comma 3, lettera e) della Legge 5 dicembre 2011 n.188, effettua controlli a campione sugli atti amministrativi assunti dalla Pubblica Amministrazione e dagli Enti ed Aziende Autonome del Settore Pubblico Allargato aventi ad oggetto la copertura di profili di ruolo (PDR) temporaneamente vacanti nonché sui contratti di assunzione aventi durata inferiore a tre anni.
3. Il Collegio dei Sindaci Revisori dell'Istituto per la Sicurezza Sociale (ISS), nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla regolarità amministrativa e contabile dell'ISS, effettua controlli a campione sugli atti con i quali sono erogate prestazioni vitalizie e liquidati gli assegni famigliari.
4. I controlli di cui ai commi 4 e 5 sono effettuati in conformità a regolamenti interni adottati, per i rispettivi ambiti di competenza, dalla DGFP e dal Collegio dei Sindaci Revisori dell'ISS.
5. Il Congresso di Stato è delegato ad adottare decreto di modifica della Legge 31 luglio 2009 n.108 ed esercita la delega di cui all'articolo 80 della Legge 5 dicembre 2011 n.188 allo scopo di rivedere titoli e requisiti per l'accesso alla posizione dirigenziale.

Art.17

(Proroga termine di adozione del decreto delegato di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a) della Legge 21 dicembre 2018 n. 171)

1. Il termine per l'adozione del decreto delegato di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a) della Legge 21 dicembre 2018 n. 171 è prorogato al 30 settembre 2019.

Art.18

(Disposizioni aggiuntive sull'obbligo elezione del domicilio digitale ed in materia di notificazioni tramite servizio elettronico di recapito certificato)

1. L'obbligo di registrazione del domicilio digitale nel Registro Pubblico di cui all'articolo 22 della Legge 31 ottobre 2018 n.137 non sussiste per:
 - a) i soggetti che siano in possesso di codice operatore economico (COE) unicamente ai fini dell'assunzione, in qualità di datore di lavoro, di lavoratore migrante o straniero che svolga attività di assistenza continua rivolta a soggetti non autosufficienti;
 - b) i soggetti in possesso di COE quali operatori agricoli non professionali.
2. Con decreto delegato possono essere:
 - a) individuate ulteriori categorie di operatori economici rispetto a quelle del comma 1 per le quali, non essendo relative a soggetti che svolgano un'attività professionale o d'impresa, non sussista l'obbligo di registrazione del domicilio digitale;
 - b) disciplinati la trasmissione di documenti elettronici mediante servizio elettronico di recapito certificato di cui all'articolo 8 bis del Decreto Delegato 11 Aprile 2016 n.46, come introdotto dal Decreto Delegato 26 Luglio 2018 n.92, intercorrente esclusivamente fra soggetti privati, persone fisiche o giuridiche, sammarinesi o residenti nonché i relativi effetti giuridici e probatori;
 - c) regolati gli effetti giuridici e probatori e gli ambiti di utilizzo delle trasmissioni di documenti elettronici effettuati a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).
3. Il Congresso di Stato è, altresì, delegato, nell'ambito del decreto delegato di cui al comma 2 ovvero tramite distinto decreto, a riformare le modalità di presentazione delle domande di rilascio di titoli autorizzativi afferenti alle UO del Dipartimento Territorio e Ambiente, al fine di dare attuazione al processo di digitalizzazione dell'Amministrazione in riferimento all'utilizzo della firma elettronica e del servizio elettronico di recapito certificato.
4. Gli operatori economici di nuova costituzione e non appartenenti alle particolari categorie di cui al comma 1, hanno l'obbligo di registrare il loro domicilio digitale entro trenta giorni dall'attribuzione del codice operatore economico.

5. La notificazione degli atti amministrativi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli in materia tributaria nonché quelli che irrogano sanzioni amministrative può essere eseguita, oltre che a mezzo di raccomandata con ricevuta di ricevimento ai sensi dell'articolo 17 della Legge 29 luglio 2013 n.100, anche mediante trasmissione effettuata a mezzo di servizio elettronico di recapito certificato individuato ai sensi dell'articolo 8 bis, comma 3 del Decreto Delegato 11 aprile 2016 n.46, così come introdotto dal Decreto Delegato 26 luglio 2018 n.92.

6. La trasmissione effettuata tramite servizio elettronico di recapito certificato produce gli effetti giuridici previsti dall'articolo 8 ter del Decreto Delegato n.46/2016 e successive modifiche ed in caso di mancato ritiro si applica l'articolo 22, comma 8, della Legge n.137/2018.

Art.19

(Modifica al Decreto Delegato 2 marzo 2015 n. 26)

1. L'articolo 2, comma 3 del Decreto Delegato n.26/2015 e successive modifiche è così sostituito:
"3. Nell'ambito dei procedimenti di cui al comma 2, lettere c), d), e) e g) l'individuazione del soggetto con cui l'Amministrazione intende contrarre avviene nel rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, rotazione e pubblicità e di quanto previsto dagli atti di indirizzo generale adottati dal Congresso di Stato. Nei casi di cui al precedente periodo, qualora l'individuazione del contraente avvenga mediante procedimento ad evidenza pubblica, i termini, le condizioni e le limitazioni per l'impugnazione dell'eventuale bando pubblico o lettera d'invito nonché dei conseguenti provvedimenti sono quelli di cui al successivo articolo 24, commi 4, 5 e 6."

Art.20

(Modifiche alla Legge 17 giugno 2008 n.92)

1. Il comma 2 dell'articolo 16 bis della Legge 17 giugno 2008 n.92 e successive modifiche è così sostituito:

"2. Il Dipartimento Finanze e Bilancio ed il Dipartimento Affari Esteri coordinano l'attività di valutazione dei rischi di cui al comma precedente, supportati dalla Commissione Tecnica di Coordinamento Nazionale."

Art.21

(Collaborazione nazionale nell'ambito delle nuove iniziative imprenditoriali e degli investimenti esteri)

1. Allo scopo di incentivare le iniziative imprenditoriali e gli investimenti esteri, con particolare riguardo ai settori delle nuove tecnologie e, al contempo, mitigare i potenziali rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, l'Agenzia di Informazione Finanziaria pone in essere forme di collaborazione, anche mediante scambio di informazioni, con Uffici Pubblici, Enti o Società partecipate dallo Stato che hanno compiti di attrazione degli investimenti nella Repubblica di San Marino.

2. Tali forme di collaborazione, che avranno quale prevalente oggetto la verifica dei profili soggettivi dei potenziali investitori, dovranno essere disciplinate da apposito Protocollo d'Intesa, nel rispetto degli standard internazionali che regolano le prerogative delle Autorità omologhe all'Agenzia di Informazione Finanziaria.

Art.22

(Coordinamento con altre norme di recepimento di atti giuridici dell'Unione europea in materia finanziaria)

1. Dopo l'articolo 150 della Legge 17 novembre 2005 n.165 è inserito il seguente articolo 150-bis:

“Art. 150-bis

(Coordinamento con altre norme di recepimento di atti giuridici dell’Unione europea in materia finanziaria)

1. Nell’Allegato 2-bis è riportato l’elenco degli atti giuridici dell’Unione europea in materia finanziaria recepiti nell’ordinamento sammarinese mediante adozione di appositi decreti delegati, anche modificativi della presente legge.
2. L’allegato 2-bis è modificato o integrato con decreto delegato.”.
2. Dopo l’Allegato 2 della Legge 17 novembre 2005 n.165 è inserito il seguente Allegato 2-bis:

“ALLEGATO 2-BIS

RECEPIMENTO ATTI GIURIDICI DELL’UNIONE EUROPEA IN MATERIA FINANZIARIA

Atti Giuridici dell’Ue	Oggetto	Decreto Delegato ante ratifica	Decreto Delegato post ratifica
Direttiva 97/9/CE	Sistemi di indennizzo degli investitori.	D.D. 31 agosto 2018 n.110	D.D. 22 novembre 2018 n.148
Direttiva 98/26/CE come modificata dalla Direttiva 2009/44/CE e dalla Direttiva 2010/78/UE	Definitività del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli.	D.D. 31 agosto 2018 n.111	D.D. 31 agosto 2018 n.111
Direttiva 2001/24/CE	Risanamento e liquidazione degli enti creditizi.	D.D. 31 agosto 2018 n.112	D.D. 22 novembre 2018 n.149
Direttiva 2002/47/CE, come modificata dalla Direttiva 2009/44/CE e dalla Direttiva 2014/59/UE	Contratti di garanzia finanziaria.	D.D. 31 agosto 2018 n.113	D.D. 22 novembre 2018 n.150
Direttiva 2013/36/UE e Regolamento (UE) 575/2013	Accesso all’attività degli enti creditizi e vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento.	D.D. 28 dicembre 2018 n.176	D.D. 26 marzo 2019 n.50
Direttiva 2002/87/CE	Vigilanza supplementare sui conglomerati finanziari.		
Direttiva (UE) 2015/2366	Servizi di pagamento.	D.D. 28 dicembre 2018 n.177	D.D. 28 dicembre 2018 n.177
Direttiva 2014/65/UE e Regolamento (UE) n.600/2014	Mercati degli strumenti finanziari. Abusi di mercato.	D.D. 29 marzo 2019 n.61	

Direttiva 2014/57/UE e Regolamento (UE) n.596/2014, come integrati dalla Direttiva (UE) 2015/2392 e dal Regolamento delegato (UE) n.2016/522			
--	--	--	--

.”.

Art.23*(Modifiche alla Legge 30 luglio 2018 n. 93)*

1. L'articolo 2 della Legge 30 luglio 2018 n.93 è così sostituito:

“Art. 2

(Anagrafica Debitori)

1. La Banca Centrale della Repubblica di San Marino, entro il mese di febbraio di ogni anno, pubblica in apposita sezione del Portale dei Servizi della Pubblica Amministrazione (www.pa.sm), secondo modalità da attuarsi con proprio regolamento, i nominativi, il Codice ISS o Codice Operatore Economico ed il relativo importo del debito dei soggetti debitori di somme iscritte a ruolo ai sensi della Legge 25 maggio 2004 n.70 e successive modifiche, contenute in cartelle esattoriali già scadute o in scadenza al 31 dicembre dell'anno antecedente a quello di pubblicazione ed il cui debito a ruolo superi l'importo di euro 50.000,00.
2. Ai fini di quanto previsto al precedente comma 1 e fatto salvo quanto previsto in quelli successivi, il debito esattoriale oggetto di pubblicazione è calcolato come sommatoria del debito residuo iscritto a ruolo, rilevato alla data del 16 gennaio dell'anno di pubblicazione, ovvero nel primo giorno lavorativo successivo, relativo a tutte le cartelle esattoriali emesse nei confronti del contribuente per ogni tipologia di tributo. Il debito residuo non comprende interessi, sanzioni o altri oneri maturati sul ruolo dopo la scadenza.
3. Non sono oggetto di pubblicazione i debiti non definitivi, per i quali siano pendenti ricorsi giurisdizionali o siano in essere dilazioni o accordi di pagamento debitamente onorati. A tal fine è onere del debitore comunicare la pendenza di eventuali ricorsi. Non sono altresì oggetto di pubblicazione i debiti relativi a soggetti deceduti o a società od enti radiati.
4. Su richiesta dell'interessato il Servizio Esattoria della Banca Centrale provvede all'aggiornamento dei dati pubblicati qualora intervenga il pagamento del debito oppure una delle condizioni di esclusione dall'anagrafica debitori di cui al comma precedente, attraverso la cancellazione del dato dall'elenco pubblico, senza possibilità di visualizzazione dello storico.
5. Al processo di formazione e pubblicazione dell'anagrafica debitori non si applicano le disposizioni di cui alla Legge 21 dicembre 2018 n.171 e della Legge 23 maggio 1995 n.70.
6. Con esclusivo riferimento ai debiti esattoriali risultanti alla data del 31 dicembre 2018, la pubblicazione avviene entro il 31 luglio 2019. Sono in ogni caso esclusi dalla pubblicazione tutti i soggetti che alla data del 30 giugno 2019 hanno provveduto al pagamento, alla dilazione o rateizzazione del debito risultante alla data del 31 dicembre 2018 e che per effetto dei quali l'ammontare dello stesso è stato ridotto al di sotto della soglia di cui al precedente comma 1.”.

Art.24*(Modifiche alla Legge 25 aprile 2004 n.70)*

1. All'articolo 23 della Legge 25 aprile 2004 n.70 è aggiunto il seguente comma 5:

“L’invio ai fini di notifica, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, delle cartelle esattoriali ai contribuenti residenti in territorio sammarinese avviene in esenzione dal pagamento delle tariffe postali tempo per tempo vigenti.”.

2. L’articolo 70 della Legge 25 aprile 2004 n.70 è così sostituito:

“Art. 70
(Procedura di vendita dei beni mobili)

Il Servizio di Esattoria procede alla vendita dei beni mobili pignorati preferibilmente a mezzo di asta pubblica, con o senza incanto.

Per i beni rimasti invenduti a seguito di asta pubblica il Servizio di Esattoria procede ad ulteriori tentativi di vendita dei beni mobili pignorati a mezzo asta pubblica, con o senza incanto, oppure a mezzo di trattativa privata. Le aste pubbliche possono essere organizzate anche in forma esclusivamente telematica.

In deroga a quanto previsto dal primo comma del presente articolo, al fine di ridurre gli oneri per il recupero dei crediti, anche al fine di realizzare il massimo valore di vendita a tutela sia del debitore che dell’Ufficio impositore, il Servizio di Esattoria può procedere alla vendita tramite trattativa privata, in luogo dell’asta pubblica, quando i beni presentano le caratteristiche di cui a seguire:

1. beni soggetti a rapido deterioramento o per i quali la conservazione degli stessi risulta eccessivamente onerosa;
2. beni soggetti a rapida obsolescenza tecnologica tale da ridurre significativamente il valore in breve tempo;
3. beni privi di interesse generale e di un mercato in senso tecnico;
4. beni aventi interesse generale e un mercato solamente nel caso in cui per gli stessi risulti possibile procedere ad una vendita in blocco.

Qualora a seguito dei tentativi di vendita di cui ai precedenti commi i beni rimangano invenduti totalmente o in parte, il Servizio di Esattoria, prima di dare luogo a quanto previsto dal successivo articolo 74 od alla emissione di un provvedimento di discarico, può effettuare un ulteriore tentativo di vendita nelle forme da esso ritenute più opportune.

È comunque facoltà del Servizio di Esattoria provvedere a revisioni della stima al ribasso dei beni pignorati anche in ragione del riscontrato grado di apprezzabilità degli stessi dopo almeno due tentativi di vendita di cui uno all’asta. La revisione della stima viene effettuata tenendo comunque conto di listini o prezzi di mercato di riferimento ove disponibili.”.

3. L’articolo 71 della Legge 25 aprile 2004 n.70 è così sostituito:

“Art. 71
(Asta pubblica per la vendita di beni mobili)

Per procedere alla vendita dei beni mobili pignorati tramite asta pubblica il Servizio di Esattoria deve informare opportunamente il pubblico. L’informativa può essere data tramite affissione del bando d’asta negli appositi spazi siti in tutti i Castelli della Repubblica, oppure tramite pubblicazione del bando d’asta sul sito internet di Banca Centrale o in altra modalità ritenuta idonea.

Il bando d’asta deve indicare chiaramente:

- il giorno, l’ora e il luogo di svolgimento dell’asta;
- i beni oggetto dell’asta;
- le modalità di svolgimento della stessa, compresa l’indicazione dei tentativi di vendita programmati;
- le modalità di presentazione delle offerte;
- l’ammontare e le modalità di deposito delle eventuali cauzioni richieste.

Il Servizio di Esattoria può delegare il compimento delle operazioni per la vendita di beni mobili all'asta a figura professionalmente qualificata o ad un Notaio pubblico della Repubblica, il quale potrà espletare tutti gli atti necessari all'organizzazione ed allo svolgimento della stessa.”.

4. L'articolo 72 della Legge 25 aprile 2004 n.70 è così sostituito:

“Art. 72

(Procedura di assegnazione e di vendita dei beni immobili pignorati)

Prima di procedere con la vendita dei beni immobili pignorati, il Servizio di Esattoria chiede al Congresso di Stato, di manifestare il proprio interesse all'assegnazione all'Ecc.ma Camera dei beni immobili pignorati, indicando il relativo valore di stima. La manifestazione di interesse, mediante l'adozione di delibera da parte del Congresso di Stato, deve essere trasmessa al Servizio di Esattoria entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; in caso di non interesse è data comunicazione al Servizio di Esattoria entro il medesimo termine.

In caso di manifestazione di interesse da parte del Congresso di Stato, verificata l'inesistenza sui beni immobili pignorati di ulteriori gravami, il Servizio di Esattoria redige un verbale di assegnazione dei beni immobili in favore dell'Ecc.ma Camera al valore di stima, verbale che sarà registrato, trascritto e volturato a cura dello stesso e che costituisce titolo per il trasferimento della proprietà all'Ecc.ma Camera.

Nel caso di esistenza di ulteriori gravami sui beni immobili pignorati oggetto di interesse da parte del Congresso di Stato, il Servizio di Esattoria presenta istanza al Commissario della Legge per l'assegnazione del bene all'Ecc.ma Camera al valore di stima, chiedendo l'apertura del giudizio di graduazione di cui alla Legge Ipotecaria. Il Commissario della Legge dispone l'assegnazione dei beni immobili all'Ecc.ma Camera liberi da ogni gravame pregiudizievole, previo il versamento del prezzo di assegnazione, sulla base del giudizio di graduazione.

Il Servizio di Esattoria provvede a liberare proporzionalmente il debitore mediante la procedura di scarico delle somme iscritte a ruolo.

L'Ecc.ma Camera e gli eventuali altri Enti Impositori definiscono con un accordo tra le parti il regolamento delle rispettive posizioni di debito e credito per effetto dell'assegnazione del bene all'Ecc.ma Camera ed i relativi aspetti contabili.

Qualora il Congresso di Stato non abbia interesse all'assegnazione dei beni immobili pignorati, la vendita di tali beni deve avvenire esclusivamente a mezzo di asta pubblica con o senza incanto, anche con metodi diversi da quelli delle tre candele.”.

CAPO III

DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DEL BILANCIO

Art.25

(Interventi sul sistema bancario, Variazioni straordinarie e registrazioni contabili al Rendiconto Generale dello Stato)

1. L'Eccellentissima Camera è autorizzata alla copertura delle perdite emergenti dal bilancio d'esercizio 2018 approvato dall'assemblea dei soci di Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino S.p.A., sia per la propria quota di partecipazione diretta al capitale sociale sia per la restante parte nel caso di mancato intervento da parte dell'altro socio; il mancato intervento da parte del socio comporta la relativa diminuzione della quota di partecipazione dello stesso.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della Legge 8 agosto 2018 n.104 sono approvate le variazioni straordinarie al Rendiconto Generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2018 riepilogate nella Delibera del Congresso di Stato n.10 del 13 maggio 2019 (Allegato 1) comprensive delle scritture

contabili per l'allineamento con il bilancio d'esercizio 2018 di Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino S.p.A..

3. Al fine di acquisire le risorse finanziarie per gli interventi di rafforzamento patrimoniale del sistema bancario sammarinese, di cui ai commi che precedono, il Congresso di Stato è autorizzato ad emettere, in una o più soluzioni, entro il 31 dicembre 2019, Titoli del debito pubblico sino ad un ammontare complessivo di euro 34.000.000,00.

4. Le caratteristiche, la durata e le modalità di rimborso delle emissioni dei Titoli del debito pubblico, di cui al comma che precede, sono definite tramite appositi decreti delegati che costituiscono il regolamento di ogni emissione. A decorrere dall'esercizio finanziario di emissione dei Titoli del debito pubblico, e sino a quello in cui avrà luogo il rimborso degli stessi, dovranno essere corrisposte, per ogni esercizio, le somme relative alla quota parte di interessi di competenza che trovano imputazione sul capitolo 1-3-2426 "Quote interessi e oneri per emissione Titoli del debito pubblico per interventi di rafforzamento patrimoniale sistema bancario sammarinese". Sul capitolo 3-3-6375 "Fondo annuale di accantonamento quota capitale Titoli del debito pubblico" è previsto l'accantonamento annuale delle quote capitale relative alle emissioni dei Titoli del debito pubblico.

5. L'intervento di cui al presente articolo avviene in deroga alla disposizione contenuta all'articolo 30, comma 9, della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche ed integrazioni.

Art.26

(Contratto di finanziamento)

1. Considerato che la Fondazione San Marino Cassa di Risparmio - S.U.M.S è sottoposta alla procedura di liquidazione volontaria per impossibilità di raggiungimento dello scopo sociale, che dal bilancio al 30 settembre 2018 depositato in data 21 marzo 2019 emerge una situazione del patrimonio netto fortemente negativa e la dichiarata impossibilità da parte della Fondazione di fare fronte agli obblighi derivanti dal contratto di finanziamento sottoscritto in data 27 agosto 2012 fra l'Eccellentissima Camera, la Fondazione San Marino Cassa di Risparmio - S.U.M.S e la Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino, di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 1, secondo comma, della Legge 18 luglio 2012 n.85 così come modificato dall'articolo 19 della Legge 19 settembre 2014 n.146; il Congresso di Stato è autorizzato a procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 10 dello stesso e di addivenire alla definizione di un accordo transattivo con la Fondazione San Marino Cassa di Risparmio - S.U.M.S che consenta di acquisire tutte le attività a disposizione della stessa per conseguire il maggior realizzo di quanto dovuto allo Stato a rimborso degli interessi maturati e del capitale.

2. Ai fini contabili, sul Capitolo in entrata 1145 "Rimborso finanziamento per interventi di rafforzamento patrimoniale del sistema bancario sammarinese (Legge 18 luglio 2012 n. 85)" è previsto uno stanziamento di euro 60.000.000,00 ai sensi dell'articolo 1 della Legge n.85/2012 così come modificato dall'articolo 19 della Legge n. 146/2014; sul Capitolo 1-3-2695 "Fondo svalutazione crediti" è previsto in via prudenziale lo stanziamento di euro 55.605.108,75 per il corrente esercizio finanziario.

3. La transazione e gli atti ad essa inerenti e conseguenti sono esenti dalle imposte di bollo e registro.

Art.27

(Normative a sostegno dell'edilizia sovvenzionata)

1. Nel caso in cui un immobile ad uso abitativo di proprietà privata, venga assegnato ad un soggetto avente i requisiti di cui agli articoli 16 e 18 della Legge 15 dicembre 1994 n. 110, in via straordinaria per i periodi d'imposta 2019 e 2020, il reddito di fabbricati di cui all'art. 22 della legge 16 dicembre 2013 n. 166, è esente.

2. Il canone di locazione del contratto stipulato ai sensi del presente articolo, non potrà essere superiore a quello definito mediante apposito decreto delegato.
3. Al contratto di locazione stipulato ai sensi del presente articolo, viene applicata la sola imposta di registro fissa.
4. Il riconoscimento dei benefici di cui al presente articolo è subordinato al rilascio, da parte dell'Ufficio per l'Edilizia Sovvenzionata, di apposito certificato attestante la ricorrenza dei requisiti di cui al primo comma.

Art.28

(Variazione al Bilancio di previsione dello Stato)

1. A norma dell'articolo 25 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, su conforme Delibera del Congresso di Stato n.1 del 4 aprile 2019, è approvato lo schema della Variazione al Bilancio di Previsione dello Stato per l'esercizio finanziario 2019 (Allegato A) di cui all'articolo 1 della Legge 24 dicembre 2018 n.173, che risulta così modificato:

Stato previsionale dell'Entrata		
Titolo 1-Entrate tributarie	€	436.747.800,00
Titolo 2-Entrate extratributarie	€	65.737.434,32
Titolo 3-Alienazione, ammortamento di beni patrimoniali e rimborsi di crediti	€	60.409.000,00
Titolo 4-Entrate derivanti dall'accensione di mutui e prestiti	€	50.355.683,87
Titolo 5-Partite di giro	€	44.840.000,00
Totale Generale Entrate	€	658.089.918,19
Stato previsionale dell'Uscita		
Titolo 1-Spese correnti	€	524.593.763,43
Titolo 2-Spese in conto capitale	€	57.389.864,43
Titolo 3-Rimborso di prestiti	€	31.266.290,33
Titolo 4-Partite di giro	€	44.840.000,00
Totale Generale Uscite	€	658.089.918,19

Art.29

(Trasferimento diretto fondi a Giunte di Castello per gemellaggi, iniziative e manifestazioni nei Castelli)

1. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 22, comma 4, lettera a) della Legge 27 settembre 2013 n.127, i fondi presenti sul Capitolo 1-2-3830 "Contributi per gemellaggi, iniziative e manifestazioni nei Castelli" sono trasferiti sul Capitolo 1-2-3810 "Fondo per il funzionamento e per gli emolumenti delle Giunte di Castello". I fondi così trasferiti sono ugualmente ripartiti tra le singole Giunte di Castello.

Art.30

(Variazione al Bilancio di previsione dell'A.A.S.S.)

1. A norma dell'articolo 25 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, è approvato, su conforme Delibera del Consiglio di Amministrazione n.62 del 3 aprile 2019, lo schema della Variazione al Bilancio di Previsione dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici per l'esercizio finanziario 2019 (Allegato C) di cui all'articolo 3 della Legge 24 dicembre 2018 n.173, che risulta così modificato:

Stato previsionale dell'Entrata	
Titolo 1-Entrate correnti	€ 65.226.000,00
Titolo 2-Movimenti di capitale	€ 28.076.623,00
Titolo 3-Contabilità speciali	€ 73.300.000,00
Titolo 5-Partite di giro	€ 4.665.500,00
Totale Generale Entrate	€ 171.268.123,00

Stato previsionale dell'Uscita	
Titolo 1-Uscite correnti	€ 61.480.500,00
Titolo 2-Movimenti di capitali - Spese in conto capitale	€ 38.412.123,00
Titolo 3-Contabilità speciali	€ 66.710.000,00
Titolo 4-Spese Straordinarie	€ //
Titolo 5-Partite di giro	€ 4.665.500,00
Totale Generale Uscite	€ 171.268.123,00

2. L'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2019, ad utilizzare proprie riserve fino ad euro 32.750.000,00 da destinare a copertura finanziaria delle previste opere di investimento, comprese quelle relative agli investimenti effettuati per conto dello Stato i cui oneri sono posti a carico dell'A.A.S.S..

3. Per l'utilizzo delle riserve, fino all'importo di euro 32.750.000,00, di cui al comma precedente, il Consiglio di Amministrazione dell'A.A.S.S. presenta una relazione scritta alla Commissione Consiliare Permanente Finanze, Bilancio e Programmazione, Artigianato, Industria, Commercio, Turismo, Servizi, Trasporti e Telecomunicazioni, Lavoro e Cooperazione afferente le opere che verranno così finanziate.

Art.31

(Variazione al Bilancio di previsione dell'I.S.S.)

1. A norma dell'articolo 25 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, è approvato, su conforme Delibera del Comitato Esecutivo n.3 del 27 marzo 2019, lo schema di Variazione al Bilancio di Previsione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale per l'esercizio finanziario 2019 (Allegato E) di cui all'articolo 5 della Legge 24 dicembre 2018 n.173, che risulta così modificato:

Stato previsionale dell'Entrata	
Titolo 1-Finanziamento attività assistenziale Sanitaria e Socio Sanitaria	€ 86.695.000,00
Titolo 2-Finanziamento attività previdenziale	€ 207.537.000,00
Titolo 3-Entrate da attività amministrative, tecniche e servizi generali	€ 32.309.000,00
Titolo 4-Entrate derivanti da alienazione beni patrimoniali	€ 1.000,00
Titolo 5-Acquisizione mezzi finanziari	€ 9.366.000,00
Titolo 6-Partite di giro	€ 25.558.000,00
Totale Generale Entrate	€ 361.466.000,00

Stato previsionale dell'Uscita	
Titolo 1-Uscite correnti	€ 333.868.000,00
Titolo 2-Uscite in conto capitale	€ 2.040.000,00

Titolo 3-Rimborso di mutui	€	//
Titolo 4-Partite di giro	€	25.558.000,00
Totale Generale Uscite	€	361.466.000,00

2. Ai sensi ed agli effetti del comma 3 dell'articolo 26 della Legge 20 dicembre 2002 n.112, il Congresso di Stato è autorizzato ad erogare all'Istituto per la Sicurezza Sociale, per l'esercizio 2019, un fondo di dotazione per l'assistenza sanitaria e per il finanziamento del servizio socio-sanitario, da imputare sul capitolo 1-10-4590 "Fondi di dotazione per assistenza sanitaria e per finanziamento servizio socio-sanitario", nella misura di euro 69.965.000,00.

Art.32

(Variazione al Bilancio di previsione dell'Università degli Studi)

1. A norma dell'articolo 25 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, è approvato, su conforme Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.6 del 13 marzo 2019, lo schema della Variazione al Bilancio di Previsione dell'Università degli Studi per l'esercizio finanziario 2019 (Allegato F), di cui all'articolo 6 della legge 24 dicembre 2018 n.173, che risulta così modificato:

Stato previsionale dell'Entrata		
Titolo 1-Entrate correnti	€	5.621.100,00
Titolo 2-Entrate in conto capitale	€	250.000,00
Titolo 3-Partite di giro	€	805.000,00
Totale Generale Entrate	€	6.676.100,00

Stato previsionale dell'Uscita		
Titolo 1-Spese correnti	€	5.621.100,00
Titolo 2-Spese conto capitale	€	250.000,00
Titolo 3-Partite di giro	€	805.000,00
Totale Generale Uscite	€	6.676.100,00

Art.33

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 30 maggio 2019/1718 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Nicola Selva – Michele Muratori

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Guerrino Zanotti

